



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo


Dirigenza Generale per la navigazione e il
trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

Roma

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Reparto 2° - Ufficio I
SEDE

| | |
|--|---------------------------|
| MINTRA | |
| DNAVIG | |
| Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno | |
| REGISTRO UFFICIALE | |
| Prot. 9097 | data / USCITA 6 NOV. 2006 |
| Class 073 | 04.13 |



OGGETTO: Trascrizione in discontinuità (art.2688 c.c.) e articolo 17 codice della
nautica da diporto, quesito Agenzia nautica Wind Service.

Con nota n. 02.01.124 del 2 novembre 2006, codesto Comando ha trasmesso la nota
dell' Agenzia nautica Wind Service riguardante la materia indicata in oggetto.

La scrivente concorda con codesto ufficio nel ritenere che "l'applicazione dell'art 17
del Decreto legislativo 171/05 non comporta affatto la facoltà per il conservatore dei registri
del diporto di rifiutare la trascrizione per motivi diversi da quelli di cui all'art. 2674 cod.
civ."

Ne consegue, però, che ai sensi dell'art. 2688 cod. civ., la trascrizione a favore della
Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. non produce effetto nei confronti dei terzi se non è trascritto
l'atto anteriore a favore della Lepanto Yachting Service S.r.l.

Ulteriore conseguenza è poi l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 53, comma
2, del citato decreto legislativo, a tutti coloro che hanno contravvenuto alle disposizioni
dell'art. 17.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vision. Com. Generale | <input type="checkbox"/> |
| Routine | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Copia a: | |
| Rep. 02 | |
| Uff. I | |

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo PROVINCIALI

a.m.



00144 Roma, 02.11.2006

**Ministero dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

All' Direzione generale per la navigazione e il
trasporto marittimo e interno
Divisione 6[^]
SEDE

Reparto 2° - Ufficio I

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 02.01. / 124 / Allegati: 3

Argomento: Trascrizione in discontinuità (articolo 2688 cod. civ.) e articolo 17 codice della
nautica da diporto. Quesito Agenzia nautica Wind Service.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Con il fax s.n. in data 23.10.2006 (all. 1), l'Agenzia in argomento ha informato lo scrivente di aver richiesto all'Ufficio circondariale marittimo di Caorle la trascrizione di un passaggio di proprietà ai sensi dell'articolo 2688 cod. civ. e di aver ricevuto un diniego in merito.

Atteso il carattere generale della tematica *de qua*, appare opportuno partecipare le seguenti considerazioni, per ogni più completa determinazione.

Esaminata la documentazione trasmessa (note di Circomare Caorle n. 6951 in data 01.09.2006 (all. 2) e n. 8391 in data 18.10.2006, (all. 3), si ritiene che - al contrario di quanto sostenuto dal citato Ufficio circondariale marittimo - il caso di specie ben possa trovare collocazione, oltre che soluzione, nel punto 3.3 della circolare n. 02.01.06/36416 in data 12.04.2006 di questo Comando generale (punto condiviso da codesta Direzione generale con nota n. 1268 in data 31.05.2006), con l'unica differenza, rispetto alla fattispecie sub b) del citato punto 3.3, che l'attuale proprietario (acquirente), non avendo trascritto nei termini, dovrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 171/2005.

Infatti, se è vero che con l'articolo 17 del decreto legislativo n. 171/2005 si è transitati, nell'ambito della pubblicità in materia di diporto, dal regime dell'onere a quello dell'obbligo della trascrizione, è altrettanto vero che ciò non comporta affatto la facoltà per il conservatore dei registri del diporto di

rifiutare la trascrizione per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 2674 cod. civ., perché esula comunque dai poteri del conservatore quello di sindacare la provenienza dell'atto di acquisto (ovvero la legittimazione del venditore), rimanendo il suo un esame soltanto formale rivolto a controllare se l'atto, presentato per la trascrizione, abbia i requisiti prescritti dalla legge.

L'introduzione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 171/2005 nell'ordinamento ha comportato, a parere dello scrivente, altro genere di effetti ovvero che il conservatore dei registri del diporto, pur non potendo rifiutare la trascrizione di un atto in discontinuità, dovrà in tal caso intervenire sul precedente proprietario non intestatario (venditore che non ha trascritto l'atto di acquisto a proprio favore) perché sia sanata tale discontinuità, elevando verbale di illecito amministrativo a suo carico e invitandolo a presentare per la pubblicità l'atto di proprietà precedentemente non trascritto.

Per quanto sopra, si resta in attesa delle determinazioni di competenza di codesta Direzione generale.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO